

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2016, n. 10239

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO (RAPPORTO DI)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2840-2013 proposto da:

L.R.R.M., C.F. (OMISSIS), L.R.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

JCOPLASTIC S.P.A., INDUSTRIAIA CONTENITORI PLASTICI C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 192/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/03/2012 R.G.N. 38/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.3.12 la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame di R.M. e L.R.C. contro la sentenza n. 4674/06 del Tribunale della stessa sede che aveva confermato la legittimità del licenziamento loro intimato, con decorrenza 21.3.06, dalla Jcoplastic S.p.A. (operante nel settore della produzione di materie plastiche) all'esito d'una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991.

Per la cassazione della sentenza ricorrono R.M. e L.R. C. affidandosi ad un solo motivo.

Jcoplastic S.p.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 223 del 1991, art. 5 di motivazione, per essere la sentenza impugnata incorsa in evidenti errori di valutazione dell'esito della prova testimoniale, non cogliendo le incongruenze e le contraddizioni delle deposizioni rese dai testi indicati dalla società; nè la Corte territoriale ha considerato che L.R.R. M. (traduttrice dal tedesco e dall'inglese e addetta al commercio estero e alla segreteria, poi adibita anche al centralino in sostituzione della collega C.C.) era collocabile in altri settori aziendali pur dopo la soppressione dell'ufficio di segreteria; quanto alle mansioni di L.R.C. (anch'ella traduttrice dal tedesco e dall'inglese e addetta al commercio estero), esse erano fungibili rispetto a quelle di D.F., assunta solo un mese prima del licenziamento di tale ricorrente, così come anche la dipendente A.P. (addetta alle stesse mansioni in precedenza espletate da L.R.R.M.) era stata assunta mentre erano in corso ben due procedure di mobilità;

prosegue il ricorso con l'obiettare che il confronto tra le lavoratrici licenziate e le suddette neo assunte doveva essere svolto in relazione non già al livello di inquadramento contrattuale, ma alle mansioni in concreto svolte e che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, quelle espletate dalla A. e dalla D. erano fungibili rispetto ai compiti cui erano adibite le ricorrenti; inoltre, la proiezione dell'azienda più verso i mercati francofoni che verso quelli di lingua inglese - il che, a dire della società, avrebbe giustificato l'assunzione della D. quale traduttrice dal francese e il licenziamento delle ricorrenti - era una circostanza risalente ad epoca ampiamente anteriore all'assunzione della D. medesima; in conclusione, nell'applicare il criterio delle esigenze tecnico-organizzative e produttive la società avrebbe dovuto considerare la fungibilità delle mansioni delle ricorrenti rispetto a quelle di altro personale mantenuto in servizio e non ritenere sufficiente, ai fini della correttezza della procedura ex lege n. 223 del 1991, quel unico criterio di selezione del personale da licenziare quello delle esigenze tecnico-produttive.

2- Il ricorso è infondato.

Riguardo alla denunciata violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 per essere stato applicato nel corso della procedura di mobilità il solo criterio delle esigenze tecnico-produttive, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte Suprema espressasi in tema di licenziamenti collettivi, secondo cui il principio previsto dagli artt. 5 e 24 L. citata - in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, devono essere osservati in concorso tra loro - se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (cfr., ex aliis, Cass. n. 14541/12;

Cass. n. 22824/09; Cass. n. 11886/06).

Analogamente ciò valga allorquando in sede di contrattazione collettiva sia stato pattuito quale unico criterio quello delle esigenze tecnico-organizzative e produttive.

In proposito il ricorso non adduce l'inidoneità dell'indicazione dell'unico criterio di scelta in quanto non supportato dalla specificazione delle sue modalità applicative, ma contesta che esso sia stato in concreto rispettato in relazione alle ricorrenti, in quanto ad esse sarebbero state preferite altre lavoratrici (neo assunte) adibite a mansioni del tutto fungibili.

Ma nel fare ciò il ricorso, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà si dilunga (anche mediante la trascrizione di stralci delle deposizioni acquisite in corso di causa) nel suggerire soltanto una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso oppone al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza

adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con le deposizioni e dal vaglio di loro attendibilità, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro deliberazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema.

Da ultimo, se è vero che nella sentenza impugnata si legge un'affermazione giuridicamente inesatta circa la ripartizione dell'onere probatorio del mancato rispetto, in concreto, dei criteri di scelta concordati (onere che incombe sull'azienda e non sul lavoratore: cfr., *ex allis*, Cass. n. 27165/09), nondimeno si tratta di asserzione che va solo corretta ex art. 384 c.p.c., u.c., non avendo avuto alcuna influenza ai fini della decisione in quanto, secondo quel che si legge nella sentenza medesima, è stata ritenuta pienamente provata (con apprezzamento in punto di fatto e, dunque, non surrogabile da parte di questa Corte) la non fungibilità delle mansioni delle ricorrenti rispetto a quelle del personale trattenuto in servizio e, segnatamente, rispetto a quelle delle dipendenti A. e D..

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per spese e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016